

COMUNE DI BORGO CHIESE

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. **13**

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO:	MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA LEGGE 160/2019: INTRODUZIONE CANONE PER AREE E SPAZI MERCATALI. DECORRENZA DAL 01.01.2021.
-----------------	--

L'anno duemilaventuno, addì tredici del mese di maggio, alle ore 20.30, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale

Sono presenti i signori:

BUTTERINI GIORGIO
SPADA ROBERTO
ZULBERTI ALESSANDRA
POLETTI MICHELE
FACCINI MICHELE
VICARI GIANNI
SALVADORI MARISTELLA
RADOANI CLAUDIO
POLETTI SILVIA
ROSA GIANLUCA
POLETTI ELEONORA
BIANCHINI NICOLA
BORDIGA RAFFAELE
MAZZOCCHI CORRADO
BERTI DANIELA

Assenti: //

Assiste il Segretario comunale signora Conte dott.ssa Rosalba.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Butterini dott. Giorgio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO:	MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA LEGGE 160/2019: INTRODUZIONE CANONE PER AREE E SPAZI MERCATALI. DECORRENZA DAL 01.01.2021.
-----------------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si premette:

- l'art. 52 del d.lgs. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d.lgs. 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale, disponendo che *"i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*.

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi"*.

- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1: *"Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1999, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68."*

- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *"Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."*

Viste le disposizioni del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede: *"Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

d) la superficie degli impianti destinati dal Comune al servizio delle pubbliche affissioni;

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Vista la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, "Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe."

Vista la precedente propria deliberazione n. 2 del 18.02.2021 di approvazione del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836, composto di n. 69 articoli, comprensivo dei seguenti allegati che sono riportati nel presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale:

- ALLEGATO A): Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici,
- ALLEGATO B): Determinazione dei coefficienti moltiplicatori e della tariffa applicata per le occupazioni
- ALLEGATO C): determinazione dei coefficienti moltiplicatori e della tariffa applicata per le esposizioni pubblicitarie

Preso atto della nota integrativa del Consorzio dei Comuni Trentini di data 12 marzo 2021 pervenuta al Protocollo n. 3447 in merito agli ulteriori aggiornamenti urgenti al Regolamento del "canone patrimoniale" relativi all'integrazione con la disciplina del CANONE MERCATALE, di fatto disciplinate all'art. 67 nel precedente Regolamento approvato con deliberazione n. 2 di data 18.02.2021.

Rilevata quindi la necessità di approvare le modifiche al Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, 31 marzo 2021, prorogato successivamente al 30 aprile 2021 con D.L. dd. 22.03.2021 n. 41 ("decreto sostegni"), da ultimo prorogato al 31 maggio 2021 con D.L. 30.04.2021 n. 56, termine quest'ultimo che trova automatica applicazione anche agli Enti Locali della Provincia Autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 9 bis, comma 1 della L.P. n. 36/1993.

Considerato che la modifica riguarda principalmente l'introduzione del titolo IX – CANONE MERCATALE composto dai seguenti articoli:

- art. 69 - Istituzione del canone mercatale
- art. 70 - Presupposto del canone
- art. 71 - Soggetto passivo
- art. 72 - Criteri per la determinazione della tariffa e classificazione del territorio
- art. 73 - Determinazione delle tariffe
- art. 74 - Modalità e termini per il pagamento del canone
- art. 75 - Sanzioni e indennità
- art. 76 – Disposizioni finali

Considerato altresì di modificare ed integrare anche i seguenti articoli del Regolamento del canone già approvato con deliberazione n. 2 del 18.02.2021 come segue:

- **Il comma 1 dell'art. 1** viene integrato e così riformulato:

"1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige (L.R. 3 maggio 2018 n. 2), contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Borgo Chiese del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati in strutture attrezzate, così come disciplinato dai commi da 816 a 845 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 e dalle successive modificazioni ed integrazioni, di seguito "canone unico". (nel seguito del regolamento per brevità si farà riferimento ai soli commi)."

- **L'articolo 61** viene modificato e integrato e così riformulato:

"Articolo 61- Pubblicità realizzata su veicoli

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992. In particolare è consentita la pubblicità per conto di terzi a titolo oneroso unicamente sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea o adibiti al servizio taxi.

2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità; viceversa, se la pubblicità è visibile, tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi. Nel caso di sosta autorizzata si applicano le tariffe di cui all'allegato C, punto 2.3.

3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, (auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nella quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo), se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Codice della Strada e dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari se vigente. Nel caso di sosta autorizzata si applicano le tariffe di cui all'allegato C, punto 2.3."

- **L'art. 69 – Disposizione finali** viene abrogato e sarà sostituito dal nuovo articolo 69 *"Istituzione del canone mercatale"*

Ravvisata la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente.

Proposta l'approvazione della modifica del Regolamento del canone unico patrimoniale, con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 01 gennaio 2021.

Riscontrato che, a norma dell'art. 40 comma 4 del Regolamento, il canone per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti va corrisposto entro il 31 marzo e ritenuto opportuno limitatamente all'anno 2021 e alle esposizioni pubblicitarie permanenti, optare per il **versamento del canone entro il 30 settembre 2021**, per ragioni di carattere organizzativo dipendente dalla tempistica di revisione delle note di cortesia contenenti il controllo del calcolo del canone da inviare ai titolari delle autorizzazioni già in essere.

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le*

tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade ed aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet del Ministero delle Finanze.

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

Visti:

- l'articolo 151 del d.lgs. n. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'art. 106 del dl 34/2020 che stabilisce: *”Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”;*
- il decreto del Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato in G.U. – Serie Generale n. 13 del 18/01/2021 che differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31 marzo 2021.
- l'art. 30, comma 4, del D.L. 22 marzo 2021 n. 41 che ha disposto l'ulteriore differimento al 30 aprile 2021 del termine per l'approvazione del bilancio 2021 – 2023, da ultimo prorogato al 31 maggio 2021 con D.L. 30.04.2021 n. 56, che trova automatica applicazione anche per gli enti locali della Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 9 bis, comma 1 della L.P. n. 36/1993.

Riconosciuta la propria competenza a deliberare in base al disposto dall'art. 49 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. n. 2 e s.m..

Acquisiti, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m., il parere sulla regolarità tecnica del responsabile del servizio tributi, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ed il parere per la regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 18.02.2021, con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021 – 2023, il Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023, la Nota Integrativa e relativi allegati.

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m..

Visto lo Statuto comunale.

Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 13 dd. 30.04.2019 e successivamente modificato con deliberazione n. 17 dd. 22.06.2020.

Con voti favorevoli n. 15 (quindici), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. **DI DARE ATTO** che quanto esposto nelle premesse è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2. **DI APPROVARE** le modifiche al *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali*, ai sensi della Legge 160/2019, articolo 1, commi 816 e seguenti e riferite a:
 - **Modifica e integrazione** artt. 1 e 61 come meglio riportati in premessa.
 - **Istituzione** nuovi articoli dal 69 al 76 – **TITOLO IX CANONE MERCATALE**:
 - art. 69 - Istituzione del canone mercatale
 - art. 70 - Presupposto del canone
 - art. 71 - Soggetto passivo
 - art. 72 - Criteri per la determinazione della tariffa e classificazione del territorio
 - art. 73 - Determinazione delle tariffe
 - art. 74 - Modalità e termini per il pagamento del canone
 - art. 75 - Sanzioni e indennità
 - art. 76 – Disposizioni finali
3. **DI DARE ATTO** che il testo del *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali*, approvato ai sensi della legge 160/2019 art. 1 commi 816 e seguenti, composto da n. 76, è allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale.
4. **DI CONFERMARE** quanto non modificato con la presente deliberazione, nonché di confermare **l'allegato A):** *Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici*; **l'allegato B):** *Determinazione dei coefficienti moltiplicatori e della tariffa applicata per le occupazioni e* **l'allegato C):** *Determinazione dei coefficienti moltiplicatori e della tariffa applicata per le esposizioni pubblicitarie* e di allegare gli stessi alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale.
5. **DI DARE ATTO** che in questa prima approvazione vengono definite ed approvate anche le tariffe del canone mercatale, mentre successivamente verranno modificate dalla **Giunta comunale** nel rispetto del presente Regolamento.
6. **DI DARE ATTO** che il canone mercatale assorbe il canone di posteggio come disposto dall'art. 74 e il prelievo sui rifiuti limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui all'art. 1, comma 842 della Legge 160/2019.
7. **DI DISPORRE**, per le ragioni citate in premessa, limitatamente all' anno 2021 e alle esposizioni pubblicitarie permanenti, il versamento del canone **entro il 30 settembre 2021.**
8. **DI DARE ATTO** altresì che le disposizioni del Regolamento comunale di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della legge 388/2000.
9. **Di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione all'albo telematico comunale per dieci giorni consecutivi ai sensi dell'art. 183, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.; la stessa diverrà esecutiva il giorno successivo a quello di scadenza del periodo di pubblicazione.
10. **Di dare evidenza**, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5, 13 e 29 del D.lgs. 02.07.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto digitalmente.

IL SINDACO
Butterini dott. Giorgio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Conte dott.ssa Rosalba

ALLEGATO A

- CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, che per le esposizioni di mezzi pubblicitari, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 2 categorie, come evidenziate nella planimetria allegata con il n. A1.

1. Abitato di Brione

Rientrano nella categoria A le seguenti vie/piazze

Via Brione dalla caserma dei Vigili del Fuoco al bivio sopra la Chiesa che conduce alle località montane
--

Rientrano nella categoria B: tutte le altre strade, piazze, località non comprese nella Cat. A

2. Abitato di Cimego

Rientrano nella categoria A le seguenti vie/piazze

Piazza Alberto da Cimego	Via S. Antonio
Piazza don Bernardo Antonini	Via Vittoria
Piazza Principale	Via Al Ponte
Via Damiano Chiesa	Via dei Casai
Via don Alessandro Bertolasi	Via S. Martino
Dal cavalcavia sulla Statale 237 del Caffaro fino a Piazza Alberto da Cimego	

Rientrano nella categoria B: tutte le altre strade, piazze, località non comprese nella Cat. A

3. Abitato di Condino

Rientrano nella categoria A le seguenti vie/piazze

Via Acquaiolo, tra via Lamarmora e Via Roma	Via Alfonso La Marmora
Via Alle Porte fino alla segnaletica/cartello che indica l'inizio del centro abitato a nord	Via Armando Diaz
Via Cesare Battisti	Via Guglielmo Marconi
Via Oreste Baratieri	Via Roma dalla rotatoria a sud fino all'inizio con Via Alle Porte
Via Trento	Via Sassolo
Piazza San Rocco	

Rientrano nella categoria B: tutte le altre strade, piazze, località non comprese nella Cat. A

Allegato A) alla deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 13.05.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Conte dott.ssa Rosalba
(firmato digitalmente)

ALLEGATO B
TARIFE ORDINARIE ART. 29

Cod.	Tipologia di occupazione	Coefficienti moltiplicatori di valutazione del beneficio economico		ANNUALE		GIORNALIERA	
				23,25	18,60	0,50	0,40
				TARIFFA APPLICATA OCCUPAZIONE PERMANENTE		TARIFFA APPLICATA OCCUPAZIONE TEMPORANEA	
		annuale	giornaliero	ZONA A	ZONA B (-20%)	ZONA A	ZONA B (-20%)
1	Passi e accessi carrabili (art. 46)	esente	-	0	0	-	-
2	Tende (art. 58) e soprasuolo in genere per attività con beneficio economico	0,34	0,20	7,91	6,32	0,10	0,08
3	Distributori di carburante (art. 47)	0,51	-	11,86	9,49	-	-
4	Occupazione collegata ad attività pubblici esercizi (art.52) (non applicata maggiorazione)	1	1	23,25	18,60	0,50	0,40
5	Occupazioni antistanti attività commerciali e occupazioni varie con beneficio economico	1	1	23,25	18,60	0,50	0,40
6	Occupazione spettacolo viaggiante (art. 50) tariffa giornaliera zona A	-	0,30	-	-	0,15	SOLO ZONA A
7	Traslochi (art. 59)	-	0,80	-	-	0,40	0,32
8	Scavi e manomissione suolo e sottosuolo (art. 53)	-	0,80	-	-	0,40	0,32
9	Attività edile (art. 53)	-	0,80	-	-	0,40	0,32

10	Serbatoi interrati (art. 30 comma 4 + art. 60 per capacità serbatoio)	0,25	-	5,81	4,65	-	-
11	Esposizione merci fuori negozio (art. 57) (attività commerciali)	-	1	-	-	0,50	0,40
12	Aree di rispetto e riserve di parcheggio (art. 55) (attività commerciali)	1	1	23,25	18,60	0,50	0,40
13	Occupazione con elementi di arredo (art. 56) (attività con beneficio economico)	0,34	0,20	7,91	6,32	0,10	0,08
14	Occupazioni superiori a mq. 10 senza scopo di lucro effettuate da associazioni, comitati, partiti politici	-	esente	-	-	-	-
15	Occupazione con griglie e intercapedini (art. 49)	esente	-	-	-	-	-
16	Impianti di ricarica veicoli elettrici (art. 48)	0,51	-	11,86	9,49	-	-
17	Occupazioni con impianti di telefonia mobile di cui all'art. 34:						
	comma 2 lettera a)	11,83	-	275,05	220,04		
	comma 2 lettera b) fino a 2 gestori	15,06	-	350,15	280,12		
	comma 2 lettera b) oltre 2 gestori		-				
	Comma 5 occupazione su edifici	Aumento 50% degli importi di cui commi a) e b)	-				
Sintesi della riduzioni/ maggiorazioni previste dal regolamento per le occupazioni							
sottosuolo art. 30, comma 4, riduzione della tariffa ordinaria al				25%			
occupazione eccedenti mq.1.000 (art.30, comma 5)				superfici eccedenti riduzione al 90%			
serbatoi con capacità superiore a 3.000 litri (art 60)				incremento tariffa ordinaria del 25% per ogni mille litri o frazione			
occupazione singola inferiore a 1/2 metro quadrato (art. 26, comma 3)				esente			
Importo minimo del canone per il rilascio di una concessione o autorizzazione è pari ad euro (art. 29, comma 6)				5,00			

Allegato B) alla deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 13.05.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Conte dott.ssa Rosalba
(firmato digitalmente)

Tariffa ordinaria Cat. A	
annuale	Giornaliera
23,25	0,50

ALLEGATO C

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE	Coefficienti moltiplicatori di valutazione del beneficio economico	Tariffa fino a 5 metri	Superiore a mq. 5 e fino a 8	Superiore a mq. 8
1. PUBBLICITÀ VARIA (ART. 17 del Regolamento)				
<i>1.1 effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto nei successivi punti</i>				
- tariffa mensile: fino a 1 mese	2,28	1,14	1,71	2,28
- tariffa mensile: fino a 2 mesi	4,56	2,28	3,42	4,56
- tariffa mensile: fino a 3 mesi	6,84	3,42	5,13	6,84
- tariffa annuale	0,49	11,39	17,09	22,78
<i>1.2. pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata, effettuata con i mezzi indicati al punto 1.1 la tariffa è maggiorata del 100%</i>				
- fino a 1 mese	4,56	2,28	2,85	3,42
- fino a 2 mesi	9,12	4,56	5,70	6,84
- fino a 3 mesi	13,68	6,84	8,55	10,26
- annuale	0,98	22,79	28,48	34,17
2. PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI				
<i>2.1. pubblicità visiva effettuata all'interno o all'esterno di veicoli in genere, vetture autofilotraviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico o privato, in base alla superficie complessiva, per ogni metro quadrato di superficie (da considerarsi annale art. 27 comma 2 Regolamento)</i>				
- per anno solare	0,49	11,39	17,09	22,78
- qualora sia effettuata in forma illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100%	0,98	22,79	28,48	34,17
<i>2.2. pubblicità effettuata su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto o per conto terzi</i>				
- per veicoli con scritte pubblicitarie fino a 3 metri – importo fisso	2,14	49,76	-	-
- per veicoli con scritte pubblicitarie oltre 3 metri – euro al mq.	1,08	25,11	-	-

SONO ESENTI le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto (art 1 comma 833 lettera n. L. 160/2019).				
2.3 pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari camion vela con sosta autorizzata.(art. 61, comma 2, 3) – si calcola come pubblicità ordinaria				
Tariffa mensile: fino a 1 mese	2,28	1,14	1,71	2,28
Tariffa mensile: fino a 2 mesi	4,56	2,28	3,42	4,56
Tariffa mensile: fino a 3 mesi	6,84	3,42	5,13	6,84
Tariffa annuale	0,49	11,39	17,09	22,78
3. PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI				
<i>3.1. per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli luminosi e simili, display e diodi, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi e per ogni metro quadrato di superficie</i>				
- fino a 1 mese	6,60	3,30	4,95	6,60
- fino a 2 mesi	13,20	6,60	9,90	13,20
- fino a 3 mesi	19,80	9,90	14,85	19,80
- annuale	1,43	33,25	49,88	66,50
<i>3.2. per la pubblicità prevista dal precedente punto 3.1, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica l'imposta in misura pari al 50% della tariffa sopra stabilita</i>				
- fino a 1 mese	3,30	1,65	2,48	3,30
- fino a 2 mesi	6,60	3,30	4,95	6,60
- fino a 3 mesi	9,90	4,95	7,43	9,90
- annuale	0,72	16,63	24,94	33,25
4. PUBBLICITÀ REALIZZATA CON PROIEZIONI				
<i>Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, si applica l'imposta per ogni giorno:</i>				
- per ogni giorno fino a 30 giorni	4,14	2,07	-	-

Per ogni giorno successivo ai 30 giorni	2,06	1,03	-	-
5. PUBBLICITÀ CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI CHE ATTRAVERSANO STRADE E PIAZZE (art. 27 comma 16)				
Per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione	0,49	11,39	-	-
6. PUBBLICITÀ CON AEROMOBILI (art. 27, comma 11)				
Effettuata mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua, per ogni giorno o frazione	99,16	49,58	-	-
7. PUBBLICITÀ CON PALLONI FRENATI E SIMILI (art. 27, comma 12)				
Per ogni giorno o frazione	49,58	24,79	-	-
8. PUBBLICITÀ VARIA				
Effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, l'imposta è dovuta indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità del materiale distribuito, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione per ogni giorno o frazione	4,14	2,07	-	
9. PUBBLICITÀ A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI				
Per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione	12,40	6,20	-	-
10. DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (art. 36, comma 2)	Per i primi 10 giorni	Per ogni 5 giorni successivi		
Per ciascun foglio di cm. 70x100 o 100x70 - per i primi 10 giorni	1,04	0,31		
Per ciascun foglio di cm. 100x140 o 140x100 - per i primi 10 giorni	2,08	0,62		
Per ciascun foglio di cm. 140x200 o 200x140 - per i primi 10 giorni	4.16	1,24		

Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, che abbia una superficie compresa tra metri quadrati 5,0 e 8,0 la tariffa applicata è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,0 la maggiorazione è del 100 per cento - Art. 30 comma 10 del Regolamento.

Allegato C) alla deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 13.05.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Conte dott.ssa Rosalba
(firmato digitalmente)